

## STATUTO

**CONSORZIO ARETE' -  
SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE O.N.L.U.S.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP VIA CONTE  
AGOSTINO PEPOLI 68

Numero REA: TP - 152308

Codice fiscale: 02194760811

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 28-04-2016 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "B" al rogito n. 96**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**"Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituito con sede nel comune di Trapani, in forma di Società Cooperativa a mutualità prevalente, un Consorzio denominato **"CONSORZIO ARETE' - SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."**.

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. Il Consorzio è costituito ai sensi dell'art. 8 della legge 381/1991. Esso potrà aderire per delibera del Consiglio di Amministrazione ad una o più organizzazioni nazionali ed internazionali cooperative riconosciute ed ai loro organi periferici. Esso è anche da considerarsi "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ' SOCIALE" (O.N.L.U.S.) ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Per il suddetto consorzio la mutualità prevalente dipende:

1. dal rispetto delle norme di cui alla sopra citata L.8 novembre 1991, n. 381, senza alcuna ulteriore verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 del cod. civ.;

2. dal rispetto dei requisiti statutari richiesti dall'art. 2514, primo comma, del cod. civ.

La Società Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

**Art. 2 (Durata)**

Il Consorzio ha durata fino ai 31.12.2090 (trentun dicembre duemilanovanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

Il Consorzio è retto con i principi della mutualità ed esclude ogni finalità di lucro e speculative. Esso persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alle integrazioni sociali dei cittadini e si propone di svolgere attività e servizi di rilevanza e solidarietà sociale finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previsti dall'art.1 comma 1 lettere a e b della L.381/91, curando particolarmente le attività svolte a favorire la realtà associate nel raggiungimento dei loro fini.

Con riferimento a questi principi, scopo del Consorzio è la prestazione di servizi agli associati, il loro coordinamento e la partecipazione ad iniziative

congiunte con altri soggetti pubblici e privati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra consorzio e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il Consorzio può operare anche con terzi non soci.

Il Consorzio non potrà svolgere in ogni caso attività in concorrenza con gli associati, salvo specifiche autorizzazioni degli stessi.

Il Consorzio, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, non potrà comunque svolgere attività di cui all'art. 1, legge 23 novembre 1939 n° 1815, riservate a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui esercizio è prevista l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

**Art. 4 {Oggetto sociale}**

Nel perseguimento dei suoi fini il Consorzio, ispirandosi ai principi della solidarietà, della democraticità, della fratellanza e della lotta per la liberazione dell'uomo da ogni schiavitù morale e materiale, potrà compiere le seguenti attività sia in Italia che all'estero:

a) Promuovere e stimolare il confronto ideale e la collaborazione tra le cooperative dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio ed emarginazione, anche coordinando l'attività tra le suddette realtà attraverso la gestione di progetti globali di sviluppo;

b) Realizzare dei servizi di supporto e di assistenza tecnico-amministrativa, legale organizzativa, progettuale, contabile, del lavoro, tributaria, previdenziale, l'elaborazione e la gestione di banche dati anche informatiche, ed offrire quant'altro necessario, ivi incluso il sostegno finanziario, alle associate per migliorare la loro efficacia ed agli enti pubblici e privati che richiedano l'intervento;

c) Realizzazione di attività di studio, ricerca e formazione, marketing anche in collaborazione o con il sostegno di soggetti pubblici e privati, volti a realizzare specifiche conoscenze, competenze e professionalità fra i soci e quanti partecipano all'attività delle associate o di terzi;

- d) Organizzare e gestire attività di orientamento scolastico professionale, corsi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento professionale;
- e) Mettere in atto un moderno supporto amministrativo e burocratico ad uffici pubblici e privati;
- f) Promuovere e gestire servizi di accompagnamento al lavoro sia a carattere individuale che associativo, nonché formare gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi, presso enti pubblici, come ospedali, amministrazioni regionali, provinciali e comunali, uffici catastali ed erariali, uffici di igiene pubblica ecc;
- g) Programmare e realizzare studi ed indagini di mercato;
- h) Realizzare progetti e studi in ambito socio-sanitario, industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, artigianale, agriturismo, commerciale, turismo sociale, ecc;
- i) Stipulare convenzioni con professionisti regolarmente abilitati ai sensi della legge, per fornire ai propri soci assistenza nei settori sopradetti;
- j) Favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle associate, anche commercializzandone i prodotti ed offrendone ai terzi prodotti e servizi;
- k) Attuare, direttamente e per tramite delle associate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati nei problemi dell'emarginazione;
- l) Sollecitare e promuovere l'adozione di provvedimenti legislativi o regolamentari che valorizzino la cooperazione sociale, il volontariato, l'associazionismo, l'imprenditorialità giovanile;
- m) Promuovere e favorire il sorgere di nuove iniziative solidaristiche e di cooperazione sociale;
- n) Svolgere le attività che formano l'oggetto sociale delle cooperative socie coordinandone i servizi;
- o) Gestire, sia direttamente che per conto delle cooperative socie, servizi socio-sanitari, case di cura, case di riposo, case albergo e protette, servizi di produzione e distribuzione pasti, convenzionandosi con il S.S.N. e/o enti pubblici e privati, nonché l'esecuzione di progetti specifici che riguardano il terzo mondo, in un contesto di cooperazione internazionale, gestendone tutti i servizi necessari ed avvalendosi delle incentivazioni previste dalle leggi in vigore ed emanande;
- p) Gestire biblioteche, creare e gestire centri di riabilitazione motoria, pet-terapy, ricettivi e sportivi anche per soggetti portatori di handicap, nonché il relativo trasporto dei soggetti stessi, la realizzazione e gestione di canili per il ricovero di animali randagi, anche in convenzione con enti pubblici e privati, operare nel territorio per il recupero delle arti, delle tradizioni e per una

elevazione della qualità della vita;

q) Compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, nonché tra l'altro solo a titolo esemplificativo:

1) Concorrere ad aste, licitazioni, trattative private, affidamento diretto, convenzioni ed altro, sia con enti pubblici e privati, anche per le cooperative socie;

2) Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge;

3) Dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, dare qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di altre realtà con analoghe caratteristiche;

4) Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi di legge, da applicare con apposito regolamento, per il funzionamento di una sezione di deposito e di risparmio, esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dei soli soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

5) Promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive, e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei loro lavoratori.

r) Partecipare, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a istituti, enti, associazioni ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale in qualsiasi forma costituiti purché senza finalità di lucro i cui scopi sociali possono concorrere con quelli della società, anche attraverso la promozione, costituzione e partecipazione con le Amministrazioni pubbliche e gli enti locali interessati a società miste di gestione dei servizi pubblici territoriali che possano garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità dei servizi stessi;

s) Richiedere ed utilizzare tutte le provvidenze previste dalle leggi emanate ed emanande da parte della Regione, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo. Il Consorzio potrà esplicitare quanto altro previsto dalle leggi sotto elencate con eventuali modifiche, sia delle leggi regionali, nazionali e comunitarie, nelle rispettive materie, nonché delle leggi che saranno emanate:

1) L.R. 87/81 e 14/86 riguardanti "interventi e servizi in favore degli anziani";

2) L.R. 68/61 e 16/86 istituzione "organizzazione e gestione servizi per i soggetti portatori di handicap";

3) L.R. 22/86 riordino dei servizi e delle

attività socio-assistenziali in Sicilia e relativi piani triennali,

4) L.R. 27/90 ad integrazione della L.R. 87/61;

5) L.R. 214/79 "istituzione degli asili nido";

6) L.R. 215//79 riguardante la tutela della salute mentale;

7) L.R. 64/84 "piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti;"

8) L.N. 685/75 "piano di intervento contro le tossicodipendenze", D.P.R. 09/10/1990 n. 309, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;

9) L.R. 1/79 "l'attribuzione dei comuni in funzione amministrativa regionale:

10) L.R. 21/78 "istituzioni dei consultori familiari";

11) L.N. 216/91 "interventi in favore dei minori soggetti a rischio";

12) L.N. 285/97 "interventi sui minori";

13) L.N. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

14) Tutti i regolamenti esecutivi delle leggi sopra dette.

t) Svolgere tutte le attività previste dalle leggi regionali, nazionali, e comunitarie, emanate ed emanande nell'ambito della cooperazione di solidarietà sociale, di servizi e lavori socialmente utili e progetti di pubblica utilità;

u) Curare la diffusione e la produzione di pubblicazioni culturali, periodiche ed anagrafiche che affrontino in particolari i problemi della solidarietà sociale;

v) Assumere iniziative di carattere culturale organizzando apposite manifestazioni, convegni, studi, seminari, incontri, conferenze, e dibattiti, di temi di carattere sociale di grande interesse per la collettività con eventuali intese con gli Enti Pubblici;

w) Chiedere, perseguire gli scopi sociali, allo Stato, alla Regione Siciliana, ed ad altri Enti all'uopo preposti contributi e mutui a tasso agevolato;

x) Chiedere contributi e mutui;

y) Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ricostruzione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

z) Costituire, monitorare organizzazioni governative e non. Redigere protocolli d'intesa e collaborazioni varie con organizzazioni non governative nei vari territori del mondo. Svolgere attività di commercializzazione in maniera equa e solidale con le varie attività produttive presenti nel mondo. Svolgere attività con Università, Enti religiosi, Enti formativi, Enti di ricerca scientifica e sociale esistenti in Italia e all'Estero. Svolgere attività in favore degli immigrati e richiedenti asilo politico per la formazione, l'avviamento al lavoro,

l'informazione, la residenza, la ricerca di abitazioni per il soggiorno, la gestione di centri di accoglienza, il sostegno legale, la mediazione culturale, l'inserimento sociale, la tutela dei minori, il sostegno alle donne in difficoltà e alle famiglie, corsi di lingua, disbrigo pratiche, partecipazione a bandi degli enti della UE di altri stati e altri organismi internazionali per tutte le misure previste. Attività per le nuove problematiche sociali derivanti che con le evoluzioni dei tempi si possono creare. Il Consorzio "Connecting People" svolgerà la propria attività privilegiando i rapporti di collaborazione con il Consorzio Nazionale della Cooperazione di solidarietà sociale Gino Fattarelli Soc. Coop. a r.l. di Via Rose Di sotto, 53, 25126 Brescia e i Consorzi Siciliani che vi aderiscono.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 5 (Soci ordinari)**

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutti coloro, persone giuridiche (e, fra queste cooperative, associazioni o altri enti a scopo mutualistico) o, eccezionalmente, persone fisiche, che si ritrovano nella finalità di cui al presente statuto e che intendano realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative. Comunque la compagine sociale dovrà essere formata per almeno il settanta per cento (70%) da cooperative sociali.

##### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali gli enti che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del Consorzio.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo del Consorzio;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento (50%) di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa consortile. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle

assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica del Consorzio, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendono associarsi al Consorzio devono presentare all'Organo amministrativo domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione;
- b) numero dei soci;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del Consorzio ed i regolamenti interni;
- e) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell' art. 51 del presente statuto;
- g) la nomina della persona o dell'organo che rappresenterà la persona giuridica stessa nelle assemblee del Consorzio.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;
- c) bilancio dell'ultimo esercizio;
- d) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che viene apportata allo statuto degli enti associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

Le persone fisiche che intendano associarsi al Consorzio debbono presentare domanda sottoscritta con le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici e codice fiscale;  
b) curriculum delle attività svolte in relazione all'oggetto sociale del presente statuto ed in relazione all'oggetto sociale del presente statuto ed in relazione ai requisiti di cui al comma precedente;  
e) numero delle quote che si propone di sottoscrivere;  
d) dichiarazione di conoscere ed accertare integralmente lo statuto e i regolamenti interni.  
Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi. Il nuovo ente ammesso deve versare il valore nominale delle quote sottoscritte più l'eventuale tassa di ammissione o sovrapprezzo stabilito dal Consiglio. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.  
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.  
L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.  
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa alle stesse, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:
  - a) versare, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo:

1. il capitale sottoscritto;
2. la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
3. il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci;

c) riservare al Consorzio trattamento preferenziale nei rapporti di lavoro nel rispetto del raggiungimento degli scopi sociali;

d) concorrere alla copertura delle spese per la gestione del Consorzio secondo le norme del regolamento e delle delibere degli organi sociali.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata ai Consorzio.

**Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

**Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e nei casi previsti dall'articolo 2437 del c.c..

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dal Consorzio deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

**Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 7, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la

facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

e) previa intimazione da parte degli amministratori, entro ii termine di un mese, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

e) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società e disertì, senza giustificato motivo espresso in forma scritta, almeno tre assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 51 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

**Art. 12 (Delibera di recesso, decadenza ed esclusione)**

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci interessati. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale a norma dell'art. 2533 c.c., ma il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicare ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ai socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)**

I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati nel precedente art.13.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un unico delegato alla riscossione e la prova di avere ottemperato alla

vigente normativa fiscale in materia di successione.  
Le azioni per le quali non sarà richiesto rimborso nel termine suddetto saranno devolute al fondo di riserva straordinario.

**Art. 15 (Responsabilità dei soci cessati)**

Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

**TITOLO IV  
SOCI SOVVENTORI**

**Art. 16 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

**Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata "Fondo per il potenziamento Aziendale" e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 C.C.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

**Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle

azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime.

II socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

#### **Art. 19 (Deliberazione di emissione)**

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
- g) Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:
  - 1 voto per conferimento non superiore a Euro ventimila (Euro 3.615,20);
  - 2 voti per conferimento non superiore a Euro quarantamila (Euro 7.230,40);
  - 3 voti per conferimento non superiore a Euro sessantamila (Euro 10.845,59);
  - 4 voti per conferimento non superiore a Euro ottantamila (Euro 14.460,79);
  - 5 voti per conferimento superiore a Euro ottantamila (Euro 18.075,99).

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non deve comportare la riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione se non per la parte delle perdite che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Il socio sovventore che detenga più di Euro diciottomilasettantacinque virgola novantanove (Euro 18.075,99) di capitale sociale ha diritto di esaminare

attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci, e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

**Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo. In caso di scioglimento del consorzio o in caso di recesso, la liquidazione delle azioni del socio sovventore ha luogo sulla base del loro valore nominale, più eventuali dividendi maturati e quote parte di riserve anche da sovrapprezzo.

**TITOLO V**

**AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI  
STRUMENTI DI DEBITO**

**Art. 21 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)**

Con deliberazione dell'assemblea, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso il Consorzio può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci del Consorzio.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### **Art. 22 (Assemblea speciale)**

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e dai rappresentanti comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

#### **Art. 23 (Recesso)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

### **TITOLO VI**

#### **(Strumenti finanziari)**

#### **ART. 24 (Emissione di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti amministrativi e patrimoniali)**

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi che attribuiscono ai relativi sottoscrittori diritti amministrativi e patrimoniali nonché la qualifica di soci finanziatori secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con

la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali e amministrativi ad essi attribuiti. L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art.2526 codice civile, con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti di amministrazione e patrimoniali ad essi attribuiti.

**ART.25 (Conferimento e imputazione degli strumenti finanziari)**

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti secondo la disciplina prevista dagli artt.2342 e seguenti del c.c. e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore che, comunque, non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

**ART. 26 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)**

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione .

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti da essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 del codice civile.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori .

**ART. 27 (Trasferibilità dei titoli)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvedere ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

**ART. 28 {Recesso dei possessori di strumenti finanziari}**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

**Art. 28 bis (Emissione di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e del diritto di rimborso anticipato)**

La società può emettere con deliberazione del Consiglio di Amministrazione strumenti finanziari partecipativi privi di diritti amministrativi ma forniti di diritti patrimoniali.

I suddetti strumenti finanziari sono titoli di credito nominativi e liberamente trasferibili ma in quanto diversi dalle azioni ed emessi a fronte di apporti non imputati a capitale sociale non attribuiscono la qualità di socio qualunque sia la natura dei diritti patrimoniali attribuiti al sottoscrittore.

Il Consiglio di Amministrazione con la medesima delibera di emissione degli strumenti finanziari partecipativi approva il Regolamento di emissione che disciplina in dettaglio le caratteristiche dell'emissione e la remunerazione privilegiata nella partecipazione agli utili, fermi i vincoli previsti dall'art.2514 c.c..

Il Regolamento di emissione potrà prevedere, disciplinandone le modalità, il rimborso anticipato dell'apporto purché in proporzione al numero degli strumenti finanziari sottoscritti, e sempre che al momento della liquidazione sussista la relativa riserva iscritta al passivo del bilancio ed essa non risulti erosa dalle perdite.

A tal fine le eventuali perdite, una volta erose le riserve di utili, devono essere ripartite proporzionalmente tra il capitale e le riserve da capitale formatesi a seguito dei conferimenti dei soci

e la riserva relativa agli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari che non attribuiscono diritti amministrativi.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE SD ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 29 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio del Consorzio è costituito

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni di valore non inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 3) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazioni Cooperativa.

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

e) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 8 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

#### **Art. 30 (Ristorno)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di rilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora le consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà

essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori.

#### **Art. 31 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale/ ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

h) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

i) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dallo statuto. In caso di assegnazione di dividendi, ai soci finanziatori, compresi i sovventori, spetta un dividendo maggiorate del 2% (due per cento) rispetto a quello consentito per i soci operatori;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci operatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dai requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero, ove stabilito dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, alle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili netti annuali, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

**TITOLO VI**  
**RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

**Art. 32 (Organi)**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

**Art. 33 (Assemblee)**

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea dei soci possa svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, secondo apposito regolamento deliberato dall'assemblea stessa. Tale regolamento dovrà disciplinare le modalità di collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale e per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve prevedere quanto segue:

- che il Presidente dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario e/o il Soggetto verbalizzante possano percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di ricevere o visionare documentazione riguardante la riunione o poterne trasmettere, di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione e/o il Soggetto verbalizzante onde consentire la stesura del relativo

verbale.

**Art. 34 (Funzioni dell'assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
  - 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
  - 3) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art.7, comma 10, del presente statuto;
  - 4) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
  - 5)procede alla nomina del Collegio Sindacale e al soggetto deputato al controllo contabile;
  - 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai componenti il Collegio Sindacale e al soggetto deputato al controllo contabile;
  - 7) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.v., del codice civile;
  - 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 30 del presente statuto;
  - 9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
  - 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
  - 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- Essa ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati all'art. 31 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

**Art. 35 (Costituzione e quorum deliberativi)**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dai presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per

i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina delle cariche sociali per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

**Art. 36 (Elezione cariche sociali)**

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art. 37 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

È previsto anche il voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 2370 del codice civile.

**Art. 38 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**Art. 39 (Amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da un numero di Consiglieri- variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'attribuzione delle cariche nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione dopo l'elezione del Consiglio di amministrazione.

L'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone

giuridiche.

Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di Euro diciottomilasettantacinque virgola novantanove (18.075,99) di capitale sociale è riservata la nomina di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione. Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di Euro diciottomilasettantacinque virgola novantanove (18.075,99) di capitale sociale è riservata la nomina di un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

L'Organo amministrativo è rieleggibile alle condizioni di legge.

#### **Art. 40 (Compiti degli Amministratori)**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

#### **Art. 41 (Convocazioni e deliberazioni)**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo avvisi da spedire o da consegnarsi a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, di telegramma o di fax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti nelle votazioni prevale il voto del Presidente. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza con le modalità stabilite dall'art.33 del presente Statuto.

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti da un

segretario anche non facente parte del Consiglio di Amministrazione, nominate dal Consiglio stesso qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed eventualmente i bilanci preventivi;

c) redigere i programmi annuali e pluriennali;

d) redigere i regolamenti interni previsti dallo statuto;

g) stipulare, tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) deliberare su tutte le materie di cui al punto q) dell'art. 4;

h) assumere, promuovere, licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto siano riservati all'Assemblea.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società alle condizioni previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 42 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nei frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla

sua sostituzione.

**Art. 43 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta ai Consiglieri, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

**Art. 44 (Rappresentanza)**

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

**Art. 45 (Collegio sindacale)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza con le modalità stabilite dall'art.33 del presente Statuto.

**Art. 46 (Controllo contabile)**

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile

**TITOLO VII**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 47 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

**Art. 48 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

#### **TITOLO VIII**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

###### **Art. 49 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

###### **Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

1. E' comunque vietata la distribuzione di dividendi a qualsiasi titolo o forma, tanto nei confronti dei soci cooperatori che per i soci sovventori

2. E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori.

3. Con la cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

###### **Art. 51 (Controversie)**

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri, scelti tra persone estranee alla cooperativa e nominati dal Presidente del Tribunale di Trapani.

Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

###### **Art. 52 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previste dal Titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22

D.lgs 7 marzo 2005 n.82 e art.15 del D.lgs del 30 dicembre 2010 n. 235 che si trasmette ad uso Registro Imprese ancora nei termini utili per la registrazione.  
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.  
Roma li 28 aprile 2016